

PROC. NR. 45508/2005

Sent. 5417/06

Exp. 4020/06

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO
IV sezione civile

In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Lucia Formica,
ha pronunciato la seguente,

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa da:

[redacted] elettivamente domiciliato in [redacted]
[redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted] che lo rappresenta e difende
in calce all'atto di citazione;

ATTORE

contro

[redacted] (srl) [redacted] cf. [redacted]
in persona del procuratore dott. [redacted] elettivamente domiciliata in [redacted]
[redacted], presso lo studio dell'avv. [redacted], che la rappresenta e difende
per procura a margine dell'atto di citazione;

CONVENUTA

CONCLUSIONI DELLE PARTI precisate all'udienza del 12.1.2006 come da fogli
allegati.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. [redacted] conveniva in giudizio
la [redacted] di seguito [redacted], premesso che a mezzo atto del Notaio
[redacted] in data 13.6.1991, aveva costituito insieme alla moglie
[redacted] in fondo patrimoniale ex art. 167 c.c. su più immobili in atti descritti,
esponeva che in data 7.1.1992, insieme alla sig.ra [redacted] si era costituito fideiussore a
favore della Banca convenuta per i debiti della società [redacted]
nell'autunno del 1994, proseguiva l'attore, la società [redacted] (poi dichiarata fallita nel
novembre 1995) si trovò in crisi finanziaria e la Banca intimò alla stessa ed a lui, quale
fideiussore, di rientrare entro 24 ore da tutte le esposizioni debitorie, quindi ottenne dal
Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo per la somma di lire [redacted] nel
febbraio 1998, a seguito di visure ipocatastali, emerse la banca convenuta in forza del
suddetto decreto ingiuntivo aveva iscritto ipoteca giudiziale per € [redacted] su due degli
immobili costituiti in fondo patrimoniale, la villetta di [redacted] e il
deposito di [redacted] su quest'ultimo in data 27.5.1995.

Pertanto, esponeva ancora l'attore, egli aveva intrapreso nei confronti della [redacted] un giudizio dinanzi al Tribunale di Bergamo per ottenere la dichiarazione di inefficacia dell'ipoteca sulla villetta sita in [redacted] giudizio conclusosi con sentenza a lui favorevole; tuttavia, malgrado la sentenza fosse passata in giudicato, la [redacted] non provvedeva alla cancellazione dell'altra ipoteca iscritta sull'immobile sito in [redacted]. Tutto ciò premesso, l'attore chiedeva dichiararsi l'inefficacia dell'ipoteca giudiziale iscritta dalla banca convenuta sull'immobile di [redacted] ed ordinarne la cancellazione.

La [redacted] (già [redacted]), regolarmente costituita, preliminarmente osservava che il presente giudizio interveniva oltre dieci anni dalla data di iscrizione della ipoteca concernente l'immobile di [redacted], 27.5.1995, e, per tale motivo, eccepiva la prescrizione dell'azione diretta alla cancellazione; eccepiva, poi, che la domanda diretta all'accertamento dell'esistenza del fondo patrimoniale, presupposto per la dichiarazione di inefficacia dell'ipoteca iscritta su bene costituito nel fondo, è necessariamente comune ad entrambi i coniugi, con conseguente difetto del contraddittorio; inoltre, osservava che il fondo patrimoniale di cui si discute non era più in essere alla data di introduzione del presente giudizio, perché la separazione personale dei coniugi [redacted] è stata omologata dal Tribunale in data 10.1.2005 e l'unico figlio della coppia, nato nel 1973, è da tempo maggiorenne.

La causa non comportava istruttoria.

Quindi, precisate le conclusioni come da fogli separati, depositate e scambiate le comparse conclusionali, la causa veniva trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

E' pacifico che il bene immobile di [redacted] di proprietà dell'attore, venne conferito in un fondo patrimoniale dal medesimo costituito con la moglie il 13.6.1991 e regolarmente trascritto presso i Registri Immobiliari di [redacted] (docc. da 1 a 4 att.).

Altrettanto pacifico è che l'ipoteca giudiziale per cui è causa venne iscritta il 27.5.1995 a garanzia di credito sorto successivamente alla costituzione del fondo patrimoniale ed estraneo ai bisogni della famiglia (quest'ultima circostanza non è in alcun modo contestata dalla [redacted] convenuta). Tali elementi inducono a ritenere l'inefficacia dell'ipoteca in questione, per contrasto con l'art. 170 c.c. e sul punto si richiamano le argomentazioni esposte nella sentenza del Tribunale di Bergamo, 27 - 28.11.2001 (doc. n. 15 att.), che questo Giudice condivide pienamente.

Del resto, in questa causa la Banca convenuta non ha più sostenuto la tesi contraria all'inefficacia dell'ipoteca, sollevando invece altre eccezioni che, tuttavia, non risultano fondate.

Quanto alla prescrizione, si osserva che l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia dell'ipoteca rientra tra quelle previste dall'art. 949 c.c. a tutela del diritto di proprietà e, pertanto, è imprescrittibile.

Non sussiste poi l'eccezione difetto di contraddittorio.

A norma dell'art. 168 cod. civ., la proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione, atto che, nella specie non prevede una riserva di proprietà esclusiva del bene immobile in questione in capo al sig. [redacted] ma stabilisce soltanto che le quote di

comproprietà dei coniugi rispecchiano i rispettivi apporti, come risulta palese dal significato letterale della clausola sul punto ("la proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetterà ai coniugi nelle medesime proporzioni attuali"). Tutto ciò, tuttavia, non comporta la necessità di un'azione congiunta di entrambi i coniugi, se non altro perché l'art. 180 c.c. (richiamato in tema di fondo patrimoniale dall'art. 168 terzo comma c.c.) legittima ciascun coniuge per il compimento di atti di ordinaria amministrazione, tra cui rientra la promozione di un'azione avente finalità di conservazione del fondo, come quella intentata nel presente giudizio.

Infine, l'intervenuta separazione personale tra il sig. [redacted] e la moglie non comporta l'estinzione del fondo patrimoniale, che consegue solamente in presenza di una delle ipotesi previste dagli artt. 169 e 171 c.c., tra le quali non è appunto compresa la separazione personale dei coniugi.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande agli atti, nel contraddittorio tra le parti, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

dichiara l'inefficacia dell'ipoteca iscritta dalla [redacted] sull'immobile sito in [redacted] censito al NCEU di [redacted] con scheda di variazione registrata il 23.7.1984 n. 5458, immobile conferito nel fondo patrimoniale costituito dal sig. [redacted] e dalla sig.ra [redacted] a mezzo atto del 13.6.1991 rogito Notaio [redacted] n. rep. 48693;

ordina la cancellazione, a spese della convenuta, della iscrizione di cui alla nota n. 19522/4033 del 27.5.1995 della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano 1;

condanna la convenuta alla rifusione a favore dell'attore delle spese di lite, che liquida in complessivi € [redacted] per spese, € [redacted] per diritti ed € [redacted] per onorari) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.

Così deciso in Milano il 5 maggio 2006

Il Giudice
dott. Lucia Formica

